

ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO2
Servizio Pianificazione e Progettazione
atarifiutiancona@pec.it

e, p.c.

REGIONE MARCHE
P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

PROVINCIA DI ANCONA
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
via@cert.provincia.ancona.it

OGGETTO: VAS del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti - ATO2 Ancona

A seguito della richiesta trasmessa il 06/12/2016 dal Servizio Pianificazione e Progettazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 (ns. prot. 866542 del 06/12/2016), in data 22/12/2016 si è svolto presso la Regione Marche un incontro tecnico tra il Servizio stesso, la P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche e l'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Ancona in merito alla procedura di VAS della proposta di Piano d'ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO2 Ancona (d'ora in avanti "Piano").

La suddetta nota conteneva anche quattro quesiti relativi alla procedura di VAS e, in allegato, uno schema di iter proposto per l'approvazione del Piano contenente il coordinamento procedurale. Con la presente si risponde in merito a tutto quanto rappresentato dal Servizio Pianificazione e Progettazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2, dopo opportuno confronto per le vie brevi con la P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale.

Con il quesito n. 1 si chiede se il *Documento preliminare* previsto al par. 13.2.2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (d'ora in avanti "PRGR") possa essere sufficiente per avviare la fase preliminare della procedura di VAS (detta di *scoping*). Si ritiene che il *Documento preliminare* non possa sostituire il Rapporto preliminare di VAS, in quanto trattasi di due elaborati aventi diverso contenuto e diversa finalità. Tuttavia, poiché il *Documento preliminare*, come prescritto dal PRGR, deve contenere, tra l'altro, le azioni da sviluppare per il conseguimento degli obiettivi della pianificazione regionale e l'individuazione preliminare degli interventi, tale documento può contenere vari elementi conoscitivi sulla base dei quali sarà possibile redigere compiutamente e approfonditamente il Rapporto Preliminare di VAS.

Con il quesito n. 2 si chiede quale debba essere l'Autorità competente per lo svolgimento della VAS. Si ritiene che, in questo caso, Autorità competente debba essere la Provincia di Ancona poiché, pur non trattandosi di un piano "provinciale", cioè proposto dall'Ente Provincia, si tratta di un piano di *livello provinciale*, che interessa cioè il territorio provinciale e non l'intera regione; peraltro il piano in oggetto, interessando un aggregato di comuni, può senz'altro ricadere nella fattispecie di piano intercomunale per il quale, ai sensi della L.r. 6/2007, art. 19, comma 1, lettera b), la competenza è della Provincia. Si fa comunque presente che la Regione Marche ha già condotto il processo di VAS per il PRGR, fornendo varie indicazioni utili ad inquadrare e condurre al meglio i processi di VAS di livello provinciale.



In merito al quesito n. 3 si segnala innanzitutto la necessità di precisare che, nella parte dello schema riguardante le fasi preliminari, anziché “*verifica di conformità al PRGR*” occorre riportare “*verifica di conformità del documento preliminare al PRGR*”. Per quanto riguarda il coordinamento procedurale si ritiene possibile condurre le fasi preliminari in parallelo e si conferma la necessità di indicare tra gli SCA la P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale, proprio perché tale ufficio regionale è quello competente per la “*verifica di conformità del documento preliminare al PRGR*”. In tal modo vi è l’opportunità di acquisire gli esiti della verifica stessa ai fini della redazione del Rapporto Ambientale nel quale, si ricorda, occorre effettuare la “*verifica di coerenza esterna*” (cfr. DGR 1813/201, pag. 64).

In risposta al quesito n. 4 si ritiene che, poiché la verifica di conformità del Piano al PRGR deve essere effettuata su di un Piano pressoché definitivo, occorra ottenere preventivamente il parere motivato di VAS, che comprende anche la controdeduzione delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 152/2006. Lo schema proposto, pertanto, può essere valido ad eccezione della verifica di conformità del Piano al PRGR, che deve avvenire successivamente all’eventuale revisione del Piano stesso conseguente al parere motivato di VAS. A conferma di ciò, si rileva che, comparando i tempi previsti dalle due norme di riferimento (L.r. 24/2009 e D.lgs. 152/2006) il parere motivato di VAS deve essere emesso prima della scadenza dei termini entro i quali la Regione deve effettuare la verifica di conformità. Peraltro si ritiene ragionevole prevedere che, attraverso la partecipazione della P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale alla procedura di VAS, il Piano revisionato in esito alla VAS potrà possedere già i requisiti necessari per essere sottoposto favorevolmente e in tempi brevi alla verifica di conformità prevista dalla L.r. 24/2009.

Cordiali saluti

FT/

Il Dirigente
(Geol. David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente, che tiene luogo del documento cartaceo e della firma autografa, ai sensi del D.lgs. n.82/2005.

Nella risposta si prega di citare il seguente codice fascicolo: 400.130.20 VAS_0016

\\orma2002\Application\Giunta\Utenti\ValutazioniAmbientali\VAS\ISTRUTTORIE VAS\ISTRUTTORIE REGIONALI\VAS
CONCLUDE\VAS_0016 PRGR\POST-DECRETO\risposta quesiti e iter.docx